

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2925 del 11/06/2018
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. N. 21/2004 E SMI - L.R. n. 13/2015 - DITTA UNIGRÀ SRL CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI CONSELICE, VIA GARDIZZA N. 9/B - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' IPPC DI TRASFORMAZIONE E LAVORAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI (PUNTI 6.4.b1 - 6.4.b2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS N. 152/2006 E SMI) E CONNESSE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI PRODOTTI IN PROPRIO (PUNTO 5.4 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS N. 152/2006 E SMI) E ATTIVITÀ ENERGETICA (COGENERAZIONE) A FONTI CONVENZIONALI E RINNOVABILI (PUNTO 1.1 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS N. 152/2006 E SMI) ; DIFFIDA E CONTESTUALE COMUNICAZIONE DI AVVIO PROCEDIMENTO SFAVOREVOLE
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3059 del 11/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno undici GIUGNO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. N. 21/2004 E SMI - L.R. n. 13/2015 - DITTA **UNIGRÀ SRL** CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI CONSELICE, VIA GARDIZZA N. 9/B - **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ESERCIZIO DI **ATTIVITA' IPPC DI TRASFORMAZIONE E LAVORAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI** (PUNTI 6.4.b1 - 6.4.b2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS N. 152/2006 E SMI) **E CONNESSE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI PRODOTTI IN PROPRIO** (PUNTO 5.4 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS N. 152/2006 E SMI) E **ATTIVITÀ ENERGETICA (COGENERAZIONE) A FONTI CONVENZIONALI E RINNOVABILI** (PUNTO 1.1 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS N. 152/2006 E SMI) - DIFFIDA E CONTESTUALE COMUNICAZIONE DI AVVIO PROCEDIMENTO SFAVOREVOLE -

IL DIRIGENTE

PREMESSO che per l'installazione IPPC in oggetto, **Unigrà Srl** con sede legale in Comune di Conselice, Via Gardizza n. 9/B (C.F./P.IVA 02403240399) risulta titolare, nella persona del proprio legale rappresentante, dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3871 del 26/11/2012, così come successivamente aggiornata per modifica non sostanziale con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 404 del 04/02/2013 e con proprie determinazioni dirigenziali n. DET-AMB-2016-4016 del 19/10/2016, n. DET-AMB-2017-455 del 31/01/2017 e n. DET-AMB-2017-4031 del 27/07/2017;

DATO ATTO che l'AIA n. 3871 del 26/11/2012 e smi regolamenta, tra l'altro:

- l'attività di gestione dell'impianto di depurazione aziendale di acque reflue industriali e domestiche unitamente ad acque reflue di dilavamento provenienti dallo stesso stabilimento alimentare, compreso il percolato prodotto dalla connessa discarica per rifiuti non pericolosi prodotti in proprio e la frazione liquida del digestato derivante dall'attività di digestione anaerobica di reflui e sottoprodotti dello stabilimento alimentare, nonché acque reflue industriali e domestiche unitamente ad acque di prima pioggia provenienti dall'adiacente centrale elettrica alimentata a biomasse vegetali liquide gestita dalla stessa Unigrà Srl e oggetto di propria AIA;
- lo scarico delle acque reflue industriali in uscita dal depuratore aziendale suddetto, il cui recapito in corpo idrico superficiale (Scolo Diversivo in Valle) nel punto ufficiale di prelevamento S1B è autorizzato ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto delle condizioni riportate al paragrafo E.2) dell'Allegato E all'AIA;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" e in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

CONSIDERATO che:

- in data 23/03/2018 operatori di ARPAE – Servizio Territoriale di Ravenna effettuavano un campionamento presso il punto ufficiale di prelevamento delle acque reflue industriali S1B della Ditta Unigrà Srl, riscontrando il **superamento dei valori limite** di emissione allo scarico previsti dall'AIA per i parametri *Solfati* e *Fosforo Totale*, con nota ns. PGRA/2018/5909 del 08/05/2018 il Servizio Territoriale comunicava alla SAC tale superamento,
- la scrivente SAC provvedeva a **diffidare** il gestore con atto ns. PGRA/2018/6021 del 09/05/2018;
- in data 20/04/2018 operatori di ARPAE – Servizio Territoriale di Ravenna effettuavano un secondo campionamento presso il punto ufficiale di prelevamento delle acque reflue industriali S1B della Ditta Unigrà Srl, riscontrando nuovamente il **superamento del valore limite** di emissione allo scarico previsto dall'AIA per i parametri *COD*, *BOD₅*, *Tensioattivi Totali* (ns. PGRA/2018/6132 del 11/05/2018);
- la scrivente SAC provvedeva a **diffidare nuovamente** il gestore in data 11/05/2018 con atto ns. PGRA/2018/6136 disponendo la messa in atto di interventi immediati atti a ripristinare e garantire la conformità dello scarico a quanto stabilito nell'AIA n. 3871 del 26/11/2012 e smi e alla normativa vigente, anche alla luce della nota acquisita in data 11/05/2018 (ns. PGRA/2018/6086) con cui il gestore comunicava la conclamata sofferenza dell'impianto di depurazione aziendale afferente al punto di scarico in questione, senza però fornire elementi valutativi in merito all'evidente prolungata criticità di gestione dell'impianto di depurazione né indicazioni specifiche in merito agli interventi tecnici adottati al fine di rientrare nelle condizioni gestionali che permettessero di ripristinare immediatamente la conformità dello scarico;
- in data 08/06/2018 con nota ns. PGRA/2018/7412 il Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna informava circa il protrarsi dell'anomalia sullo scarico di acque reflue industriali in uscita dal depuratore aziendale in corpo idrico superficiale (Scolo Diversivo in Valle) nel punto ufficiale di prelevamento S1B della Ditta Unigrà Srl, confermato dagli esiti del terzo e quarto campionamento effettuati dallo stesso Servizio in data **08/05/2018 e 14/05/2018, da cui emergevano ancora superamenti dei valori limite di emissione allo scarico previsti dall'AIA per i parametri COD, BOD₅ e Solidi sospesi totali**;

RILEVATO che dall'analisi della documentazione inoltrata dal gestore (ns. PGRA/2018/6286 del 15/05/2018, ns. PGRA/2018/6534 del 21/05/2018, ns. PGRA/2018/6809 del 25/05/2018 e ns. PGRA/2018/6997 del 30/05/2018 e ns. PGRA 7527/2018 dell'11/06/2018), contenente la descrizione delle azioni intraprese per la gestione dell'anomalia allo scarico al fine di conseguire il rientro nei limiti previsti dall'AIA n. 3871 del 26/11/2012 e smi ed in risposta ai suddetti provvedimenti di diffida (ns. PGRA/2018/6021 del 09/05/2018 e ns. PGRA/2018/6136 del 11/05/2018), corredati degli esiti dei campionamenti effettuati giornalmente da Unigrà Srl nel punto di scarico S1B fino alla data del 04/06/2018 e dei relativi rapporti di prova, emerge che permane lo stato di generale sofferenza del depuratore afferente al punto di scarico in questione con conseguenti superamenti dei valori limite fissati per i parametri COD, BOD₅ e Tensioattivi Totali allo scarico, non riscontrando tuttavia da parte del gestore né osservazioni specifiche in merito alla prolungata criticità nelle condizioni di funzionamento dell'impianto di depurazione, né valutazioni previsionali sull'efficacia degli interventi tecnici finalizzati al ripristino delle condizioni di conformità e a garantire il rispetto dei valori limite stabiliti nell'AIA per lo scarico S1B;

CONSIDERATO altresì che:

- l'art. 29 decies, comma 9) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, Parte II, Titolo III-bis, recante "*Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale*", prevede:
 - *In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattordices, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:*

- *alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;*
 - *alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte in un anno. Decorso il tempo determinato contestualmente alla diffida, la sospensione è automaticamente prorogata, finché il gestore non dichiara di aver individuato e risolto il problema che ha causato l'inottemperanza. La sospensione è inoltre automaticamente rinnovata a cura dell'Autorità di controllo di cui al comma 3, alle medesime condizioni e durata individuate contestualmente alla diffida, se i controlli sul successivo esercizio non confermano che è stata ripristinata la conformità, almeno in relazione alle situazioni che, costituendo un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente, avevano determinato la precedente sospensione;*
 - *alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;*
 - *alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.*
- dalla situazione rappresentata, fermo restando il presidio di vigilanza sulle condizioni del depuratore mantenuto dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, che è tuttora in attesa degli esiti del quinto campionamento effettuato in data 05/06/2018 presso il medesimo punto di scarico S1B svolto nell'ambito dei controlli sullo stato del depuratore eseguiti alla luce del contenuto delle comunicazioni succitate inoltrate dalla Ditta Unigrà Srl, dato il permanere dell'anomalia di alcuni parametri allo scarico S1B, emerge il protrarsi di ripetute violazioni delle condizioni e prescrizioni contenute nell'AIA n. 3871 del 26/11/2012 e smi per lo scarico delle acque reflue industriali in uscita dal depuratore aziendale in corpo idrico superficiale (Scolo Diversivo in Valle) nel punto ufficiale di prelievamento S1B, tale da integrare gli estremi di cui all'art. 29-decies, comma 9), lettera b) del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

INOLTRE, attesa la situazione rappresentata dai sopralluoghi svolti dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, dagli esiti dei quattro campionamenti effettuati dallo stesso Servizio nel punto ufficiale di prelievamento S1B, dalla documentazione inoltrata dal gestore anche in risposta ai provvedimenti di diffida già emanati da questa SAC dai quali emerge **il perdurare dello stato di sofferenza del depuratore aziendale con conseguenti superamenti dei valori limite fissati per lo scarico delle acque reflue industriali in uscita dal depuratore aziendale in corpo idrico superficiale (Scolo Diversivo in Valle) nel punto ufficiale di prelievamento S1B, comportando ripetute violazioni alle prescrizioni e condizioni stabilite in AIA** per lo scarico delle acque reflue industriali in uscita dal depuratore aziendale in corpo idrico superficiale (Scolo Diversivo in Valle) nel punto ufficiale di prelievamento S1B, a presidio dell'ambiente nel suo complesso

Tutto ciò premesso e considerato, in qualità di Autorità Competente, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9) lettera b) *“diffida e contestuale sospensione dell'attività”* del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

Su proposta dell'incaricato del procedimento istruttorio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

A) DIFFIDA

Codesta Società a conformarsi alle prescrizioni/condizioni di AIA e in particolare a:

RISPETTARE I VALORI LIMITE DI EMISSIONE PER LO SCARICO S1B STABILITI NEL PROVVEDIMENTO DI AIA N. 3871/2012 E SS.MM.II. CONFORMANDOSI ENTRO E NON OLTRE 9 GG. DAL RICEVIMENTO DELLA PRESENTE;

- atteso lo stato di sofferenza dell'impianto di depurazione, attuare un Piano di riduzione del carico al depuratore aziendale **atto a conseguire l'effettivo rientro, entro e non oltre giorni 9 (nove) dal ricevimento della presente**, dello scarico S1B nei valori limite di emissione stabiliti nell'AIA n. 3871 del 26/11/2012 e smi;

- a presentare tramite PEC ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna, **entro e non oltre giorni 2 (due) dal ricevimento della presente**, il suddetto Piano di riduzione del carico al depuratore aziendale corredato da un dettagliato cronoprogramma settimanale delle azioni da attuare in merito all'eventuale esclusione di alcuni ingressi al depuratore e agli obiettivi da conseguire per il rientro dell'anomalia allo scarico. Da tale cronoprogramma si devono evincere chiaramente le tempistiche e i risultati attesi per ogni fase del Piano di ripristino finalizzato al rientro dello scarico nei valori limite previsti dall'AIA n. 3871 del 26/11/2012 e smi e le eventuali misure correttive da predisporre nel caso di mancato conseguimento di tali esiti, fermo restando il termine perentorio di giorni 9 (*nove*) dal ricevimento della presente per conseguire l'effettivo rientro dello scarico S1B nei valori limite stabiliti nell'AIA. Tale Piano di riduzione del carico al depuratore aziendale finalizzato al ripristino di condizioni ordinarie deve chiaramente identificare la scelta che la Ditta Unigrà Srl intende operare in merito alle linee produttive da disattivare o da ridurre;
- dare evidenza dell'effettivo rientro, nei termini fissati al punto 1 della presente diffida, dello scarico S1B nei valori limite di emissione stabiliti nell'AIA n. 3871 del 26/11/2012 e smi mediante apposita relazione di dettaglio, comprensiva delle risultanze analitiche, da inviare ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna entro **giorni 7 (sette)** dal termine fissato per il rientro dello scarico nei valori limite di emissione previsti dall'AIA n. 3871 del 26/11/2012 e smi;

B) SI COMUNICA

ai sensi degli artt. 7 e ss. della L. n. 241/1990 e smi, l'avvio del procedimento sfavorevole volto alla sospensione dell'efficacia dell'AIA di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3871 del 26/11/2012 e smi limitatamente all'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi nel punto ufficiale di prelievo S1B delle acque reflue industriali in uscita dal depuratore aziendale in corpo idrico superficiale (Scolo Diversivo in Valle) sino al completo rientro dello scarico S1B nei valori limite di emissione stabiliti dall'AIA stessa.

Con riferimento al procedimento di sospensione dell'efficacia dell'AIA di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3871 del 26/11/2012 e smi limitatamente all'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi nel punto ufficiale di prelievo S1B, si informa che gli interessati potranno prendere visione dei relativi atti presso gli uffici della scrivente SAC; il procedimento si concluderà entro giorni 30 (trenta) dall'avvio dando atto che, entro giorni 15 (quindici) dal ricevimento della presente codesta Società potrà presentare memorie e/o documenti che la scrivente SAC valuterà in quanto pertinenti e rilevanti nell'ambito del procedimento.

Si informa che avverso il presente provvedimento di diffida gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro giorni 60 (sessanta), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro giorni 120 (centoventi); entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.